

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1314 Anno 2025

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 13/12/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Terrusi Vito Antonio, nato a Castellaneta il 27/06/1967

avverso l'ordinanza emessa il 30/09/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 settembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, pronunciandosi in sede esecutiva, rigettava l'istanza presentata da Vito Antonio Terrusi, finalizzata a ottenere la declaratoria di inefficacia e, in via subordinata, la rimessione in termini, in relazione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti dallo stesso Giudice il 4 dicembre 2018.

2. Avverso questa ordinanza Vito Antonio Terrusi, a mezzo dell'avv. Giuseppe Pietro Paolo Passarelli, ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 170, 171, 671, comma 1, cod. proc. pen., 7 legge 20 novembre 1982, n. 890, per non avere il Giudice dell'esecuzione, nel respingere l'istanza del ricorrente, tenuto conto delle modalità con cui la notifica del decreto penale di condanna presupposto si era perfezionata.

Si deduceva, in proposito, che la mancata conoscenza del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 4 dicembre 2018 era incontrovertibile, discendendo dal fatto che la comunicazione dell'atto era avvenuta mediante consegna, a mani, al figlio del ricorrente – con cui lo stesso aveva interrotto i rapporti, per dissidi familiari –, alla quale aveva fatto seguito la spedizione postale di una raccomandata all'indirizzo del condannato, della quale non era stata acquisita la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Vito Antonio Terrusi è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che la notifica del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 4 dicembre 2018, avveniva mediante consegna, effettuata il 6 febbraio 2023 nelle mani del figlio del ricorrente, Tommaso Terrusi.

Rispetto a questa, iniziale, notifica del decreto penale di condanna controverso, non si acquisiva la prova che il ricorrente fosse stato informato dal

figlio, pur dovendosi precisare che le deduzioni difensive, secondo cui i due congiunti avessero interrotto i loro rapporti, non risulta documentata.

Nella stessa data del 6 febbraio 2023, quindi, si procedeva a effettuare la spedizione postale di una raccomandata all'indirizzo di Vito Antonio Terrusi, senza che, anche in questo caso, si acquisisse la prova dell'avvenuta ricezione della notifica da parte del ricorrente.

Sulla scorta di questa ricostruzione della sequenza procedimentale relativa alla notifica del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 4 dicembre 2018, deve rilevarsi che non è stata acquisita la prova dell'effettiva conoscenza, rilevante ai sensi dell'art. 7 legge n. 890 del 1982, degli atti che informavano Vito Antonio Terrusi dell'avvenuto deposito dell'atto processuale controverso.

A sostegno di queste conclusioni non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 4, Sentenza n. 4359 del 09/01/2024, Santilli, Rv. 285752 - 01, secondo cui: «Nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa».

La semplice spedizione postale dell'avviso, dunque, non costituisce, in quanto tale, una modalità idonea a informare l'imputato dell'avvenuto deposito del decreto penale di condanna, dal quale deriva la possibilità di prenderne effettiva conoscenza, ritirandolo presso l'ufficio postale di giacenza, se alla stessa non fa seguito la ricezione dell'avviso da parte del destinatario del provvedimento.

D'altra parte, la spedizione postale costituirebbe un adempimento inutile se non avesse rilevanza l'accertamento conseguente, relativo all'effettiva ricezione dell'avviso di deposito da parte dell'interessato, che assume un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell'atto notificando. Tale conoscenza, del resto, è prodromica all'esercizio dei diritti di difesa del destinatario della spedizione postale, a maggior ragione qualora l'atto consista in un decreto penale di condanna, che viene deliberato dal Giudice *inaudita altera parte*, e, se non viene proposta opposizione, nei ristretti termini previsti dall'art. 461 cod. proc. pen., diviene definitivo e deve essere eseguito.

Ne discende che è soltanto la prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del decreto penale di condanna notificato all'imputato a definire la validità dell'atto processuale, al contrario di quanto affermato nell'ordinanza impugnata.

3. Le considerazioni esposte impongono annullamento dell'ordinanza impugnata, cui consegue il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto - Ufficio G.I.P. per un nuovo esame.

Così deciso il 13 dicembre 2024.